Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

ESPERI@
ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA
e-LEARNING

L'attuazione degli strumenti finanziari

Formez PA

Questo materiale didattico rientra nell'ambito dei Percorsi e-Learning di alta formazione specialistica del Progetto Esperi@ - Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle Regioni e degli Enti Locali del Mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove figure professionali - Linea 7 Alta Formazione.

Finanziamento: Programmazione 2007-2013

Questo materiale è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

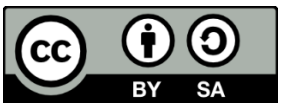

Autore: Cristian Matraia
Creatore: Formez PA
Diritti: Dipartimento della Funzione Pubblica
Data: Agosto 2017

L’attuazione degli strumenti finanziari

La selezione dei gestori degli strumenti finanziari

La Commissione europea ha meglio definito le opzioni attuative nel ciclo di programmazione 2014-2020, introducendo nuove modalità di attivazione degli strumenti. Tali opzioni prevedono differenti ruoli e responsabilità assegnati alle Autorità di Gestione. Inoltre, tali opzioni variano se lo strumento finanziario è costruito a livello comunitario, ovvero se gestito direttamente o indirettamente dalla Commissione, o ancora se fondato a livello nazionale, regionale o transnazionale, o se coinvolge l'Autorità di Gestione, un fondo di fondi e l'intermediario finanziario.

Le opzioni differiscono a seconda dello strumento finanziario cui il contributo si riferisce. Il contributo delle risorse comunitarie può, infatti, essere destinato in favore di:

- strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
- strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità.

Nell'ambito della seconda opzione, l'Autorità di Gestione può:

- investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri Fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi Fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'articolo 37 e coerenti con gli obiettivi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- affidare compiti di esecuzione:
  - alla BEI,
  - a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica,

- a un organismo di diritto pubblico o privato,
- assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'Autorità di Gestione è considerata il beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 10) del Regolamento.

L'Autorità di Gestione, nello scegliere l'opzione di attuazione, dovrebbe considerare i diversi punti di forza e di debolezza.

Nel valutare le differenti opzioni, dovrebbe considerare che:

- è possibile concludere direttamente mandati riguardanti l'attuazione degli strumenti finanziari direttamente con la BEI e con il FEI senza la necessità di avviare un processo concorrenziale come peraltro è già avvenuto nel ciclo di programmazione 2007-2013 per la gestione dei fondi dei fondi Jessica e Jeremie;
- nella selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, ad eccezione di BEI e FEI, è necessario applicare i criteri contenuti all'interno dell'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che riguardano: la capacità giuridica, la capacità economico-finanziaria, la capacità organizzativa, l'esperienza nella gestione di strumenti finanziari, la metodologia di investimento, la capacità di raccogliere risorse aggiuntive, l'addizionalità delle attività di investimento e il livello dei costi e delle commissioni di gestione;
- le strutture che prevedono il ricorso a fondo di fondi possono determinare un effetto leva più elevato, ovvero riescono a finanziare più investimenti a parità di risorse, comportando però tempi di attuazione più lunghi.

Laddove l'opzione prescelta richieda la selezione di un organismo attuatore, la Commissione richiede che l'Autorità di Gestione debba prendere in considerazione elementi quali:

- la natura dello strumento finanziario da attuare;
- l'esperienza dell'organismo in questione nell'attuazione di strumenti finanziari simili;
- la competenza e l'esperienza dei membri dell'équipe;
- la capacità operativa e finanziaria dell'organismo.

La selezione, anche per le regole sugli aiuti di Stato, dovrebbe avvenire attraverso una gara aperta, trasparente e non discriminatoria.

La valutazione degli organismi di attuazione (i.e. intermediari finanziari) deve prendere in considerazione elementi tecnici presentati nella fase di selezione dagli intermediari finanziari per dare attuazione alla strategia di investimento, quali:

- la validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione dei destinatari finali;
- il livello dei costi e delle commissioni di gestione;
- i termini e le condizioni applicate al sostegno fornito ai destinatari finali;
- la capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali;
- la capacità di fornire attività aggiuntive;
- misure per far convergere gli interessi e attenuare conflitti di interesse.

L'accordo di finanziamento: i contenuti minimi

Individuata l'opzione di gestione considerata più idonea da parte dell'Autorità di Gestione e terminata la fase di selezione dell'intermediario finanziario, si rende necessario procedere alla stipula dell'accordo di finanziamento.

Laddove lo strumento finanziario non sia attuato direttamente dall'Autorità di Gestione in base all'articolo 38, paragrafo 5, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, occorre che venga stipulato un accordo di finanziamento che presenti alcuni contenuti minimi, simili a quelli previsti per il ciclo di programmazione 2007-2013.

L'Allegato IV del Regolamento dispone quali siano i contenuti minimi degli accordi di finanziamento. In particolare, è necessario prevedere:

- la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
- un business plan o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto;
- i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
- le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dell'intermediario

finanziario che gestisce lo strumento finanziario al fondo di fondi, laddove sia previsto, e/o all'Autorità di Gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 46;

- i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare normalmente a cura dell'intermediario finanziario e a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8 (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle Autorità di Audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei Conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40;
- i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal Programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 8;
- i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
- le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario;
- le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44;
- le disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità di uscita del contributo dei Fondi SIE dallo strumento finanziario;
- le condizioni di un eventuale ritiro, anche parziale dei contributi dei Programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;
- le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
- le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.

Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, nell'ambito dell'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi occorre prevedere altresì disposizioni specifiche per la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari e che riceveranno le risorse investite dall'Autorità di Gestione nel fondo dei fondi, compresi inviti a manifestare interesse o le procedure di appalti pubblici.

Gli aiuti di Stato

La valutazione ex ante degli strumenti finanziari, in base a quanto previsto dal Regolamento n. 1303/2013 deve prendere in considerazione le implicazioni relative agli aiuti di Stato. L'articolo 37 del Regolamento stabilisce genericamente che: "le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso".

In base all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), "salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è costante nell'affermare che la qualificazione come aiuto esige che siano soddisfatte le seguenti quattro condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi fra Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Poiché l'attuazione degli strumenti finanziari coinvolge diversi soggetti qualificabili come imprese, si renderà necessario procedere ad una verifica di conformità alle norme sugli aiuti di Stato. L'Autorità di Gestione, prima di procedere all'attuazione dello strumento finanziario, dovrà verificare che le risorse conferite allo strumento finanziario diano

luogo o meno ad aiuti di Stato di cui potrebbero beneficiare gli organismi attuatori degli strumenti finanziari, gli eventuali coinvestitori e anche i destinatari finali. Ad esempio, laddove lo strumento conceda dei prestiti a tasso zero alle imprese, ciò determinerà la presenza di un aiuto di Stato a livello di destinatario finale.

Elementi che determinano l'assenza di aiuti di Stato a livello di intermediario finanziario sono poi:

- l'intermediario finanziario e l'Autorità di Gestione sostengono in qualsiasi momento le perdite e i profitti in proporzione ai loro contributi (pro rata) e vi è una partecipazione economicamente significativa dell'intermediario finanziario al prestito con condivisione del rischio, e
- la remunerazione (ossia i costi e/o le commissioni di gestione) dell'intermediario finanziario rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni paragonabili, il che avviene quando l'intermediario finanziario è stato selezionato mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o se la remunerazione è in linea con gli articoli 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, ovvero se viene determinata in base ai risultati ed entro certe soglie, e lo Stato non concede altri vantaggi;
- il vantaggio finanziario del contributo pubblico del Programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'Autorità di Gestione, nel selezionare l'intermediario finanziario, valuta la politica dei prezzi e la metodologia volta a trasferire il vantaggio finanziario ai destinatari finali. Laddove l'intermediario finanziario non trasferisca interamente il vantaggio finanziario ai destinatari finali, il contributo pubblico non erogato viene ritrasferito all'Autorità di Gestione.

Le regole generali in materia di aiuti di Stato

Laddove sia stata appurata la presenza di un aiuto di Stato, per realizzare lo strumento finanziario occorre che lo stesso sia ammissibile a una delle deroghe previste dal Trattato. Infatti, l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE contiene il principio dell'incompatibilità degli aiuti

di Stato con il mercato interno, ma questa stessa disposizione ammette l'esistenza di deroghe a tale principio. Le deroghe sono contenute agli articoli 93, 106, paragrafo 2, e 107, paragrafi 2 e 3 del medesimo Trattato e riguardano, ad esempio, gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, oppure gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo.

L'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE impone agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione i loro progetti di aiuto affinché la stessa possa esprimersi sulla loro compatibilità con il mercato interno dell'Unione europea, ovvero sulla capacità di incidere sugli scambi tra gli Stati membri, favorendo talune imprese o talune produzioni e falsando o minacciando di falsare la concorrenza. Tuttavia questo obbligo di notifica ammette delle deroghe, ad esempio quelle previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (i.e. GBER) oppure quelle previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 che consentono, nel rispetto delle disposizioni contenute, di non procedere alla notifica dell'aiuto. In particolare, con riferimento agli strumenti che erogano prestiti, la verifica di compatibilità con le norme può essere condotta rispetto a:

- applicabilità del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti “de minimis”;
- applicabilità del Regolamento di esenzione n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che definisce le categorie di aiuti che si presumono essere compatibili e quindi sono esenti dalle procedure di notifica;
- esenzione dalle procedure di notifica laddove lo strumento si configuri come uno strumento di *off the shelf* rientrante nell'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014.

Laddove lo strumento rispetti le condizioni stabilite da uno di tali Regolamenti, non sarà necessario procedere alla notifica e si potrà attuare lo strumento compatibilmente con le norme in materia di aiuti di Stato.

Con riferimento ai prestiti, le principali condizioni che sono previste dal Regolamento n. 1407/2013 e che dovrebbero essere rispettate per essere compatibili con il mercato interno e

non dover procedere alla notifica alla Commissione europea sono le seguenti:

- il beneficiario non sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza, quale ad esempio il concordato preventivo, o non soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- il prestito sia assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito e ammonti a €1.000.000 (o €500.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a €500.000 (o €250.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale di €200.000; oppure
- l'equivalente sovvenzione lordo sia calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Laddove si voglia verificare la compatibilità dello strumento finanziario con le disposizioni del Regolamento di esenzione, ovvero del Regolamento n. 651/2014, si rende necessario fare riferimento alle differenti norme settoriali. In particolare può essere verificata l'applicabilità delle seguenti norme:

- articolo 16: aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano;
- articolo 21: aiuti al finanziamento del rischio;
- articolo 22: aiuti alle imprese in fase di avviamento;
- articolo 39: aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili.

Tali esenzioni sono state definite considerando le esperienze condotte da BEI e FEI nel ciclo di programmazione 2007-2013.

In aggiunta a tali disposizioni, la verifica di compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato può essere eseguita anche rispetto alle altre previsioni del Regolamento di esenzione. Ad esempio, è possibile definire uno strumento compatibile con le disposizioni sugli aiuti a finalità regionale.

L'applicabilità del Regolamento di esenzione, e dunque l'esenzione dall'obbligo di notifica, è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al Capo 1 dello stesso Regolamento e al rispetto delle condizioni del pertinente articolo del Regolamento. Per rispettare le condizioni di cui al Capo 1, gli aiuti:

- non devono superare la soglia di notifica di cui all'articolo 4;
- devono essere configurati come aiuti trasparenti, ossia deve essere possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante ossia il beneficio ottenibile dall'impresa (articolo 5);
- devono avere un effetto incentivazione, ossia in mancanza dell'aiuto l'investimento, o l'operazione, non sarebbe realizzato (articolo 6);
- devono prevedere una intensità di aiuto calcolata coerentemente a quanto disposto dall'articolo 7 ovvero nel caso di prestiti essere, ad esempio, attualizzati al loro valore al momento della concessione e adoperare un tasso di interesse ai fini dell'attualizzazione costituito dal tasso di attualizzazione stabilito dalla Commissione europea;
- rispettare le regole per il cumulo fissate dall'articolo 8 che prevedono, ad esempio, che sugli stessi costi ammissibili dell'investimento non si possano concedere più aiuti di Stato se ciò comporta il superamento delle soglie di notifica e le intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento;
- devono essere pubblicate le principali informazioni di cui all'articolo 9 quali, ad esempio, l'autorità concedente, il titolo della misura di aiuto di Stato, la base giuridica nazionale, il tipo di misura, i settori economici interessati, la dotazione, ecc.

Per essere compatibile con il mercato interno ed evitare la notifica dell'aiuto alla Commissione europea, sarà poi necessario, come si è già anticipato, verificare il rispetto delle condizioni stabilite nel pertinente articolo del Regolamento cui le finalità dello strumento finanziario possono essere riferite.

In base all'articolo 16 del Regolamento di esenzione n. 651/2014, gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano sono compatibili con il mercato interno e sono esenti dall'obbligo di notifica laddove rispettino alcune condizioni, quali:

- i progetti siano attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano, cofinanziati dai Fondi

strutturali e attuino una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile;

- l'investimento totale in un progetto di sviluppo urbano non superi i 20 milioni di euro;
- i costi ammissibili e complessivi devono rispettare le norme di cui agli articoli 37 e 65 del Regolamento n. 1303/2013 in merito all'ammissibilità della spesa;
- gli aiuti devono assumere la forma di equity, quasi equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme;
- gli aiuti mobilitino investimenti aggiuntivi da parte degli investitori privati o dei progetti di sviluppo urbano per almeno il 30% del finanziamento complessivo erogato al progetto;
- i gestori e gli investitori sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;
- in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra gli investitori, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;
- i fondi per lo sviluppo urbano sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni orientate al profitto (diligenza professionale, remunerazione di mercato, remunerazione basata sui risultati, redditività dell'investimento, strategia di uscita per investimenti in equity o quasi equity).

In base all'articolo 21 del Regolamento di esenzione n. 651/2014, gli aiuti al finanziamento del rischio sono compatibili con il mercato interno e sono esenti dall'obbligo di notifica laddove rispettino alcune condizioni, quali:

- gli aiuti assumono la forma di investimenti in equity, quasi equity, prestiti o garanzie;
- sono ammissibili le imprese che al momento dell'investimento iniziale sono PMI non quotate e non devono avere operato in alcun mercato, ovvero operano in un mercato da meno di sette anni, ovvero necessitano di un investimento iniziale per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico;
- per gli investimenti in equity o quasi equity, si può fornire capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50% di ciascun investimento nelle imprese ammissibili;
- per gli investimenti in equity o quasi equity, non più del 30% dei conferimenti di

capitale e del capitale impegnato non richiamato, ovvero versato, dall'intermediario finanziario può essere utilizzato per la gestione della liquidità;

- l'importo totale del finanziamento del rischio non supera i 15 milioni di euro per impresa ammissibile;
- si devono mobilitare investimenti aggiuntivi pari a certe soglie previste dall'articolo 21 e pari al 10%, ovvero al 40%, ovvero al 60%;
- gli intermediari, i gestori e gli investitori sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;
- in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra gli investitori, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;
- gli intermediari sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni orientate al profitto (diligenza professionale, remunerazione di mercato, remunerazione basata sui risultati, redditività dell'investimento, strategia di uscita per investimenti in equity o quasi equity).

In base all'articolo 22 del Regolamento di esenzione n. 651/2014, i regimi di aiuto all'avviamento sono compatibili con il mercato interno e sono esenti dall'obbligo di notifica laddove rispettino le condizioni previste dallo stesso articolo e al Capo 1.

Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.

Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di:

- prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1 milione di euro, o di 1,5 milioni di euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) (non alterazione delle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse), del Trattato, o di 2 milioni di euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato (tenore di vita anormalmente basso oppure grave forma di sottoccupazione);

- garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di euro, o di 2,25 milioni di euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, o di 3 milioni di euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato. La garanzia non supera l'80% del relativo prestito.

In base all'articolo 39 del Regolamento di esenzione n. 651/2014, gli aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili sono compatibili laddove rispettino alcune condizioni, quali:

- i progetti devono riguardare l'efficienza energetica degli immobili;
- i costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica;
- gli aiuti possono essere concessi sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari;
- gli aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o dall'intermediario finanziario possono assumere la forma di prestiti o garanzie;
- gli aiuti mobilitano investimenti aggiuntivi per almeno il 30% del finanziamento complessivo erogato al progetto;
- i gestori e gli investitori sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;
- in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra gli investitori, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;
- i fondi per lo sviluppo urbano sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni orientate al profitto (diligenza professionale, remunerazione di mercato, remunerazione basata sui risultati, redditività dell'investimento, strategia di uscita per investimenti in equity o quasi equity).

Conclusioni

L'attuazione dello strumento finanziario è soggetto al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato. Considerata l'estrema specificità di tali norme, la Commissione europea ha diffuso alcune guide e comunicazioni specifiche sul tema. Tuttavia, si ritiene opportuno coinvolgere nel team di progetto che si occupa dello strumento finanziario specifiche competenze e professionalità ovvero richiedere l'adeguata assistenza specialistica per evitare problematiche che blocchino poi l'attuazione dello strumento e l'offerta di risorse ai destinatari. Laddove non si disponga di tali professionalità, l'Autorità di Gestione dovrebbe riflettere sulla possibilità di affidare la gestione degli strumenti finanziari ad organismi quali BEI e FEI, ovvero a ricorrere agli strumenti standardizzati (*off the shelf*).